



**IN PREVIDENZA LA SCURE DEL FISCO  
CON DOPPIA TASSAZIONE DELLE CASSE PRIVATE**



| ENTI PREVIDENZIALI DELLA DIPENDENZA (INPS e INPDAP) |                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| FASE DI CONTRIBUZIONE<br>ESENTE                     | FASE DI ACCUMULAZIONE<br>NON IMPONIBILE | FASE DI EROGAZIONE<br>IMPONIBILE |
| CASSE PRIVATIZZATE (ENPAM)                          |                                         |                                  |
| FASE DI CONTRIBUZIONE<br>ESENTE                     | FASE DI ACCUMULAZIONE<br>IMPONIBILE     | FASE DI EROGAZIONE<br>IMPONIBILE |

In Italia vengono defiscalizzati i contributi versati, ma gli stessi sono taglieggiati nella fase di accumulo e, soprattutto, in uscita i trattamenti di pensione.

Sarebbe, invece, più equo incidere nella fase contributiva, quando in attività lavorativa con maggiori possibilità di guadagno il lavoratore può meglio sopportare un esborso fiscale rispetto al pensionato che, privo di nuovi introiti, deve fare tesoro del solo reddito di pensione...ma, soprattutto, tale sistema risulta iniquo e penalizzante per quelle Casse che erogano trattamenti mediante una capitalizzazione contributiva perché si viene a erodere, ai capitali in fase di accumulo, le rendite che dovrebbero garantire al valore corrente le future prestazioni di pensione.

### **Attenzione!**

Ora in previdenza si sta introducendo il concetto di “adeguatezza”, espediente per rompere la correlazione tra contributi versati e entità di pensione erogata e che stabilisce gli assegni di pensione secondo le esigenze di cassa di enti che hanno utilizzato anche i versamenti contributivi per altre uscite, anche se assistenziali.

Ma la pensione non era considerata, quale corrispettivo dei contributi versati, una retribuzione differita nel postlavorativo?

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNUARIO 2009**

Cosa sono i servizi telematici dell’Agenzia? Come si accede al cassetto fiscale? Come e quando si presenta la dichiarazione dei redditi online senza fare file agli sportelli?

L’Annuario del contribuente 2009 risponde a queste e a molte altre domande su scadenze fiscali, partita Iva, versamenti e rimborsi, ravvedimento, comunicazioni e sanzioni.

Un vademecum prezioso per orientarsi nel pianeta del Fisco.

Da quest’anno l’Annuario si arricchisce dello scadenziario, un vero e proprio calendario fiscale.

L’Annuario è strutturato in sette parti:

- le informazioni generali, come ad esempio il codice fiscale e la tessera sanitaria;
- le imposte sul reddito, con un focus particolare sulle spese detraibili dall’Irpef e sulle deduzioni;
- le dichiarazioni, a partire dal 730 e dal modello Unico per le persone fisiche;
- i versamenti, i rimborsi e il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito;
- le imposte sugli immobili e sulle successioni e donazioni;
- il ravvedimento in caso di errori o dimenticanze, le comunicazioni e le sanzioni;
- gli strumenti “anti-contenzioso”, dall’interpello all’accertamento con adesione.

Senza dimenticare le novità introdotte dall’ultima Finanziaria, dalla manovra d’estate (DI 112/2008) e dal decreto anticrisi (DI 185/2008): nella guida trovano posto, infatti, utili informazioni sui nuovi istituti dell’adesione al processo verbale di constatazione e all’invito al contraddittorio.

Servizi telematici al centro dell’attenzione, poi, con un intero capitolo dedicato alle modalità per richiedere il codice pin e accedere a Entratel, a Fisconline o al cassetto fiscale.

**IN ALLEGATO A PARTE - Annuario fiscale 2009 (documento 144)**

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Insurrezione delle donne carraresi**

**Data di emissione il 7 luglio 2009**

## **Posta Italiana**

**Data di emissione il 7 luglio 2009**

## **Vertice dei G8**

**Data di emissione il 8 luglio 2009**

## **La Nazione di Firenze**

**Data di emissione il 10 luglio 2009**

## **Il turismo: Gole dell'Alcantara, Costa degli Dei-CapoVaticano, Isola del Giglio, Verezzi**

**Data di emissione il 10 luglio 2009**

### **DALLA CASSAZIONE**

La cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento.

*Cassazione, sentenza n. 14324 del 19 giugno 2009*

Niente sanzioni per l'automobilista che vive in un'altra città e non rispetta le targhe alterne se il comune non dimostra di aver delimitato la zona soggetta al divieto con appositi cartelli e con una informazione adeguata (nella fattispecie si tratta di una donna che viveva a Città di Castello e non aveva rispettato a Roma il divieto delle targhe alterne).

*Cassazione, sentenza n. 15769 del 3 luglio 2009*

Va sempre motivato il provvedimento di sospensione della patente se il periodo imposto supera il minimo previsto dalla legge per l'infrazione contestata. Insomma le autorità devono chiarire perché l'automobilista è pericoloso.

*Cassazione, sentenza n. 28234 del 9 luglio 2009*

### **OSPEDALIERI - REPERIBILITA' e RIPOSO**

Per il TAR Campania (sentenza numero 2193 depositata il 29 aprile 2009) non sussiste il diritto al riposo compensativo se il dipendente del SSN che ha assicurato la reperibilità per un giorno festivo non viene chiamato a intervenire; ha invece diritto all'indennità riconosciuta per ogni 12 ore di disponibilità: la reperibilità nei giorni festivi senza chiamata non esclude il godimento del riposo settimanale festivo ma limita soltanto le concrete modalità di godimento del giorno di riposo, producendo un sacrificio che viene ricompensato con una indennità.

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

Dal 1 luglio scattano le quote

- Per le pensioni (INPS e INPDAP) di anzianità dal 1 luglio è necessaria la somma fra i due requisiti: anzianità contributiva + età anagrafica.

| <b>PRODI - DAMIAMO<br/>dipendenti (pubblici e privati)</b> |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1/7/2009 - 2010</b>                                     | <b>Quota 95 (60+35 59+36)</b> |
| <b>2011 - 2012</b>                                         | <b>Quota 96 (61+35 60+36)</b> |
| <b>dal 2013</b>                                            | <b>Quota 97 (62+35 61+36)</b> |

Per il raggiungimento della quota, purchè si sia in possesso del requisito minimo contributivo di 35 anni e dell'età prevista dalle diverse quote (quota 95 59 anni, quota 96 60 anni, quota 97 61 anni) valgono anche le frazioni d'anno e di anzianità contributiva.

Valgono i vecchi criteri per chi ha maturato al 31 dicembre 2007 i 35 anni di contribuzione coi 57 anni di età.

Resta valida la condizione di poter andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica per chi può vantare 40 anni di contribuzione.

Per le donne lavoratrici è ammessa la possibilità di ottenere la pensione anticipata con i vecchi requisiti, ma anziché il metodo retributivo verrà applicato il metodo contributivo (perdita stimata in circa il 20%).

- Per le pensioni dei Fondi speciali ENPAM i requisiti per le pensioni anticipate sono (salvo future modifiche):
  - anzianità contributiva di almeno 40 anni
  - con 58 anni di età, almeno 35 anni di contribuzione (effettiva o riscattata) e 30 di laurea.

## **DIFFERIMENTO DI 12 MESI DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI PER IL PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO**

Il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto all'articolo 69, a partire dal 1 gennaio 2009, il differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali nei confronti del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Il differimento, nello specifico, riguarda la maturazione degli aumenti biennali o delle classi di stipendio - previsti dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui trattasi - i quali, nei limiti del 2,50 per cento, vengono differiti "*una tantum*" dal 1 gennaio 2009. Alla scadenza del periodo di differimento, da considerarsi utile ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali, è previsto (*art. 69, comma 1*) che venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.

L'INPDAP con la nota operativa numero 39 del 2 luglio 2009 rende però noto che il differimento non opera nei riguardi dei contributi previdenziali: per ciascun mese di contribuzione, le ritenute

relative devono essere calcolate e versate a questo Istituto sull'intera progressione economica al lordo di quanto non corrisposto a seguito del differimento.

## **Legge 133/2008**

### **Articolo 69.**

#### **Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali**

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## **Decreto legislativo 165/2001**

### **Articolo 3**

#### **Personale in regime di diritto pubblico**

(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti

della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.

## **IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n. 39 del 2 luglio 2009 (documento 145)**

### **ICI e PERTINENZE**

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Bologna, sez. 12 (sentenza n. 76/12/09 dell'1/7/2009) sarebbero illegittimi i regolamenti Ici dei Comuni che limitano il numero delle pertinenze (in senso contrario Consiglio di Stato parere n. 1279 del 24/11/1998). Ne conseguirebbe che tutti i garage, le autorimesse e i posti auto pertinenziali all'abitazione principale debbono godere dell'aliquota ridotta fino al 2007 e della totale esenzione dal 2008 in poi.

Infatti la disposizione regolamentare del Comune va ritenuta illegittima e quindi da disapplicare, in quanto essendo di rango inferiore alla legge si pone in contrasto con gli articoli 817 e 818 del codice civile: gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze.

Tuttavia l'inciso "se non disposto diversamente" potrebbe conferire ai Comuni la potestà di regolamentare una disciplina in dettaglio con esatta individuazione dei tipi di immobili pertinenziali e il loro numero complessivo da ammettere, unitamente alla cosa principale, ai benefici riservati dalla legge agli immobili adibiti a stabile abitazione.

### **CODICE CIVILE**

#### **Art. 817.**

##### **PERTINENZE**

1. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
2. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

#### **Art. 818.**

##### **REGIME DELLE PERTINENZE**

1. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
2. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
3. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

### **D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446**

#### **Art. 59.**

##### **Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili**

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: (omissis)
  - d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

### **INFERMIERI da Italia Oggi**

- Per il 2009-2010 i posti messi a bando dalle università per le professioni sanitarie sono 26.476.

- Di fronte ad un turn over del 6%. Il sistema ne richiederebbe oltre 33 mila.
- Il fabbisogno medio indicato dalle regioni e categorie è di circa 33.700: 33.200 dalle regioni e 35.200 dalle categorie.
- Continua la carenza per gli infermieri, per i quali sono stati messi a bando 14.909 posti, 10 in più del 2008-09.
- Le richieste maggiori arrivano per le 11 università del sud, dove su 3.280 posti nel 2008-2009 sono state presentate 12.605 domande, nelle 17 università del nord le domande sono state 8.468 su 6.155 posti e nelle 12 del centro 8.858 su 5.415 posti.

### **TASSI USURARI NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2009**

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

Si riporta il decreto 24 giugno 2009 del Ministero del Tesoro con la rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009 e con applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 24.6.2009  
(documento 146)**

### **IRES AL 50% PER CASE DI CURA SE INTEGRA LA USL**

Le Case di cura private, riconosciute come presidi ospedalieri delle USL, possono ridurre l'aliquota Ires alla metà perché nell'ambito della rete ospedaliera pubblica al servizio sanitario nazionale svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi "enti ospedalieri".

*Agenzia delle entrate risoluzione 179/E del 10 luglio 2009*

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 179/E del 10.07.2009  
(documento 147)**